

Terre e rocce sono rifiuti se mischiati ad altri materiali

14 Novembre 2006

Con la sentenza n. 22063 del 23 giugno 2006 la Corte di Cassazione, confermando un orientamento già consolidato, ha ribadito che i residui di demolizioni edili quali tegole, laterizi rotti, pezzi di cemento e coppi anche se mischiati a terre e rocce da scavo costituiscono in ogni caso rifiuti.

La categoria delle terre e rocce da scavo, anche alla luce del nuovo art.186 del D. Lgs. 152/2006, gode, com'è noto, di una disciplina di favore in quanto si tratta di materiali che, non essendo considerati rifiuti, a determinate condizioni sono esonerati dal relativo regime di trattamento. Tuttavia, come ha correttamente evidenziato la Corte, se le terre e rocce vengono inquinate con materiale derivante da demolizioni edilizie diventano anch'esse rifiuti.

Infatti, le terre e rocce da scavo possono essere contaminate, entro determinati limiti, ma solo ed esclusivamente con materiale derivante da attività di escavazione, perforazione e costruzione. Altre tipologie di commistione non sono ammissibili e comportano il venir meno del regime speciale e l'appartenenza alla categoria dei non rifiuti.